



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

ONERI GENERALI DI SISTEMA E BONUS CONTRO IL CARO BOLLETTE PER IMPRESE E CONSUMATORI LE ULTIME NOVITA' REGOLATORIE

a cura di


Avv. Ovidio Marzaioli

IL MERCATO ELETTRICO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

Con il termine filiera si intende la catena di passaggi produttivi che partono dalla materia prima e giungono al prodotto finito. Nel caso dell'energia elettrica, la filiera comprende la serie di fasi che intercorre tra chi la produce e chi la consuma: si va dalla generazione o produzione dell'energia, alla sua trasmissione e distribuzione, fino all'uso che il consumatore domestico ne fa nella propria abitazione. La funzione del dispacciamento, interviene a garanzia dell'efficienza di tutto il processo.



Attività liberalizzata

Attività liberalizzata

Monopolio Naturale
TERNA


Monopolio Naturale
Distributori Locali

Attività liberalizzata

IL MERCATO ELETTRICO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI





ONERI GENERALI DI SISTEMA

COSA SONO

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: **si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.**

Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.



ONERI GENERALI DI SISTEMA

COSA SONO

Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione A_{SOS} . Rimanenti oneri generali A_{RIM} .

Le componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.

La componente A_{SOS} viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.


La componente A_{SOS} è costituita da diversi elementi, applicati in maniera distinta alle diverse classi di agevolazione.

La componente A_{RIM} viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra. Anche la componente A_{RIM} è costituita da diversi elementi.

ONERI GENERALI DI SISTEMA

Attuale modello di esazione degli OGdS

Gli OGdS sono fatturati dai distributori ai venditori come maggiorazioni dei corrispettivi per il servizio di trasporto; a loro volta i venditori fatturano i medesimi Ogds ai clienti finali che li pagano ai venditori.



I venditori e i distributori indipendentemente dall'ammontare che incassano (rispettivamente dai clienti finali e dai venditori) sono tenuti a versare (rispettivamente ai distributricie a CSEA) il totale degli OGdS che sono loro stati fatturati. Qualora i distributori e i venditori non incassino gli OGdS dalle rispettive controparti sono ristorati nell'ambito di specifici meccanismi di riconoscimento (Meccanismo del. 50/18 confluito nella del.119/22 e Meccanismo del.32/21)



ONERI GENERALI DI SISTEMA

- Sospensione fino al 31 dicembre 2022 degli oneri generali di sistema sulle bollette dei consumatori.
- E' stato stabilito l'annullamento, **con decorrenza dal 1° gennaio 2022**, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'art. 4 del Decreto-Legge prevede anche per il quarto trimestre 2022, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche con potenza inferiore e superiore a 16,5 kW, connesse in bassa, media, alta/altissima tensione. Queste misure vengono contabilizzate automaticamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica.
- **Richiesta di fiscalizzazione degli OGdS con la definitiva cancellazione dalla bolletta elettrica e gas.**



ONERI GENERALI DI SISTEMA

Il bonus è riconosciuto per la bolletta del gas, dell'energia elettrica e del SII

In via ordinaria, limiti di reddito per il bonus sociale sono:
il cittadino/nucleo familiare deve:

- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE non superiore a 8.265 euro**, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (**famiglia numerosa**) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di **reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza**.

Con i bonus, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.



BONUS SOCIALE

L'importo del **bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica o gas suddiviso** nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Si rammenta che, per far fronte al caro energia le **integrazioni** ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state **autorizzate** per il **IV trimestre 2021**, per il **I trimestre 2022**, per il **II trimestre 2022** nonché per il **III trimestre 2022** rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021), dal decreto-legge n. 17/2022 (L. 34/2022) e dal D.L. 50/2022 (L. 91/2022) aumentando provvisoriamente il limite di ingresso al bonus fino a **12.000 euro**.



BONUS SOCIALE

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del **bonus viene ad essere automaticamente inserito in bolletta elettrica o gas attraverso un meccanismo acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro)**. Da quest'anno infatti basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell'ISEE, per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua.

Questa modalità consente di **garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta**, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari.

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

Lo «ius variandi»

L'art. 3 della legge 142/2022 introduce la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei fornitori ai propri clienti.

Nello specifico fino alla data del 30 aprile 2023:

- è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
- sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE

Lo «ius variandi»



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

COMUNICATO

Energia: modifiche contrattuali possibili solo a specifiche condizioni

Riunione dei presidenti di AGCM e ARERA, Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, sui rincari delle bollette e sulle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori. Gli ambiti di applicazione dell'art.3 DL Aiuti bis.

Roma, 13 ottobre 2022

Il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli e il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, si sono incontrati a Roma per parlare della situazione del mercato dell'energia.

A valle della riunione, con una nota congiunta, intendono contribuire a chiarire natura e vincoli delle "Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas" anche alla luce delle norme del decreto *Aiuti bis* (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3) al fine di garantire la tutela dei clienti e l'equilibrio del sistema energetico nazionale.

L'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore.

Ne sono testimonianze diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art.3 del DL *Aiuti bis*, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del *recesso del venditore* e della *risoluzione per eccessiva onerosità*.

"L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - afferma il presidente dell'AGCM, **Roberto Rustichelli** - sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell'attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L'Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato".

Per il presidente di ARERA, **Stefano Besseghini**: "In un momento tanto complesso che tiene l'intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l'Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

Lo «ius variandi»

L'Antitrust e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) hanno chiarito alcuni aspetti applicativi della **nuova normativa sulle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas** che riguardano le clausole contrattuali relative ai prezzi della materia prima. In merito alle **variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali** durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, le Autorità hanno specificato che il venditore può avvalersi di clausole contrattuali nelle quali è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente il prezzo della materia prima ma, in applicazione del **decreto Aiuti bis**, ne è sospesa l'efficacia **fino al 30 aprile 2023** e pertanto qualsiasi richiesta del venditore in tal senso è **automaticamente nulla**.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE

Le modifiche del contratto per sopravvenuta onerosità

L'Antitrust e l'Arera hanno chiarito alcuni aspetti della rinegoziazione del contratto per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell'aumento dei prezzi in conseguenza della quale, nel caso di rifiuto dell'utente ad accettare le nuove condizioni proposte, le aziende risolvono il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Le due Autorità hanno stabilito che l'incremento dei prezzi non è un caso di **"impossibilità sopravvenuta"** ma di **"eccessiva onerosità sopravvenuta"** pertanto, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., il venditore è obbligato a ricorrere al giudice per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE

Le modifiche del contratto per sopravvenuta onerosità

Nella nota di Arera e dell'Agcm si precisa che **“ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza la pronuncia giudiziale”**, quindi i venditori che stanno applicando la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità, stanno violando la regolazione vigente. L'esercizio del **diritto di recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas** nella regolazione Arera è riconosciuto al venditore qualora si tratti di contratti di mercato libero e questa facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, ma prevedendo un periodo di **preavviso non inferiore a sei mesi**.



LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE

Le modifiche del contratto per sopravvenuta onerosità

È esclusa quindi la possibilità per il venditore di chiedere per l'utente il servizio di Fornitura di Ultima Istanza con effetto immediato. In tali casi la fornitura di ee/gas viene assegnata a uno specifico fornitore (selezionato dall'Acquirente Unico attraverso un'asta), appunto il fornitore di ultima istanza FUI, che deve poi operare secondo quanto stabilito dall'Arera anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare.

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE



L'applicazione della penale per recesso anticipato Dlgs 210/2021

Articolo 7, comma 5: da implementare nel Codice di Condotta Commerciale (1/3)

Articolo 7, comma 5

Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE

L'applicazione della penale per recesso anticipato Dlgs 210/2021

Articolo 7, comma 5: da implementare nel Codice di Condotta Commerciale (2/3)



Il recepimento della disposizione richiede una specifica integrazione degli obblighi informativi già presenti nel Codice di condotta al fine di dare **chiara evidenza delle eventuali penali** di recesso:

- nelle **informazioni precontrattuali**: art. 9.1, lettera f;
- nel **contratto di fornitura**: art. 11.1, lettera b. iii;
- nelle **Schede di confrontabilità dell'energia elettrica** (art. 19, riquadro "Altri oneri");
- nella **Scheda sintetica dei clienti di energia elettrica**: art. 29.1, lettera c. (riquadro "Altre informazioni", sezione "Modalità per il recesso").

LE NOVITA' NORMATIVE E REGOLATORIE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

L'applicazione della penale per recesso anticipato Dlgs 210/2021

Articolo 7, comma 5: da implementare nel Codice di Condotta Commerciale (3/3)



Più in particolare, gli articoli 9 e 11 del codice di condotta commerciale potrebbero essere così integrati: ***il venditore è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile, l'eventuale applicazione della penale al cliente finale in caso di recesso anticipato dal contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato o a prezzo fisso, l'importo della penale, se quantificabile, e gli elementi che determinano l'importo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs 210/2021.***



I NUOVI SCENARI:

LE COMUNITA' ENERGETICHE: definizioni

Comunità di energia rinnovabile - CER

Ai sensi della direttiva 2018/2001 (recepita con il d.lgs. 199/21), la “Comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico:

- ✓ che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- ✓ i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- ✓ il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali.... Inoltre, la comunità ha il diritto di scambiare, all'interno della stessa, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla medesima.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

I NUOVI SCENARI:

LE COMUNITA' ENERGETICHE: definizioni

Comunità energetica dei cittadini - CEC

Ai sensi della direttiva 2019/944 (recepita con il d.lgs. 210/21), la «Comunità energetica dei cittadini» è un soggetto giuridico che:


è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;

può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

Gli Stati membri assicurano che i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi.

Inoltre la comunità ha il diritto di organizzare al proprio interno la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

grazie

Avv. Ovidio Marzaioli

ovidio.marzaioli@movimentoconsumatori.it

Ovidio.marzaioli@avvocatismcv.it